



17. 68.

Progetto di legge

~~per la concessione della cittadinanza agli Italiani,~~
presentata dai sottoscritti Deputati.
e pass in considerazione nella tornata del 9 Giugno 1868.
Concessione della cittadinanza - agli Italiani
Art. 1.

I cittadini originarii delle Province Italiane contemplate nelle leggi di unione 27 Maggio, 16 e 21. Giugno, 11 e 27 Luglio 1848 e che stabilirono la loro residenza nello Stato prima del 22. Gennaio 1850. sono ritenuti cittadini, purché entro lo spazio di sei mesi a contare dalla promulgazione di questa legge, facciano formale dichiarazione di voler valere questa diritto, avanti l'Amministrazione d'un Comune e fissino nel medesimo il loro domicilio.

Art. 2.

I provenienti dalle Province indicate nel precedente articolo che hanno fissata la loro residenza nello Stato dopo li 22. Gennaio 1850. e gli originarii delle altre Province Italiane, godranno di tutti i diritti dei cittadini, eccettuati quelli politici, purché

1° abbiano avuta nello Stato una residenza continua 5 anni cinque di già compiuti all'epoca della promulgazione di questa legge.

2° adempiano le condizioni di cui nell'art. precedente.

3° Non siano stati condannati per crimini, eccettuati quelli politici, o per delitti di furto, truffa, abuso di confidenza, bancarotta semplice, attentato ai costumi, sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

4° Giustificano avanti l'Intendente della Provincia di avere mezzi sufficienti di sussistenza, oppure di essere dati

stabilmente ad una professione, arte od indus-
tria, od aver conseguito un pubblico impiego, o finalmente
di aver militato sotto la bandiera dello Stato.

Art. 3.

Gli altri Italiani non contemplati negli articoli pre-
cedenti potranno acquistare per l'avvenire i diritti di
cui nell'art. secondo, purché adempiano alle seguenti condizioni.

1.^a Dichiarino avanti l'Amministrazione d'un qualche
Comune di voler fissare nel medesimo il loro domicilio.

2.^a Rispino realmente dopo questa dichiarazione la di-
mora nello Stato e la continuino per lo spazio 9 anni cinque.

3.^a Diano la giustificazione di cui al n. 2. dell'art. pre-
cedente.

Devono inoltre verificare a loro favore l'estremo contem-
plato dall'art. 3.^o di detto articolo.

Art. 4.

Coloro che all'epoca della promulgazione di questa
legge, per quanto di già residenti nello Stato, non avranno
operò compiuto il quinquennio di cui nell'art. 2.^o potranno
acquistare i diritti contemplati nell'art. medesimo, compiuto
che sieno i cinque anni di residenza purché adempiano le
condizioni e si trovino nel caso preveduto dall'art. precedente
ed entro lo spazio di due mesi a contare dalla promulga-
zione della legge facciano la dichiarazione di cui al nu-
mero primo dello stesso articolo.

In difetto di questa dichiarazione la loro condizione
verrà regolata dall'art. terzo.

Art. 5.

Colla presente legge non s'intenderà innovata
alcuna per il godimento dei diritti politici da accordarsi
agli individui contemplati negli art. 2. 3. 4. per qual cont.

rimanere in vigore le leggi attuali
Art. 6.

Le persone di cui negli articoli 3. e 4. finché
non abbiano acquistati i diritti in detto articolo indicati
potranno venir internate per misura di pubblica
sicurezza, non potranno però venir espulsi dallo Stato
se non a seguito di una condanna per crimini o se-
dite punibili ed carcere in via principale.

Stefano Lascagnolo	Stessa
Francesco Spurio	M. Casati
Berlapp	Stanco Simonelli
Uellanz	A. Chimarini
Orestini	G. B. Michellini
Ameglio	Lorenzo S. Garbi
Bellini	Antonio Costa
Serafino Nantana	
Antonio Pizzaro	
Giuseppe Lombardi	
Casali	
Mingozzi	
Buttini	
Bottero	
Bonelli	
Cotta Ramuzio	
C. Noja	
Michellini A.	
Ugo Lammal	
Adorni	
Roberto	
A. Maly	
Gastaldetti	
Colosimo	

(Sivotti)

Vincenzo Ricci
Luigi Montagnini
Carlo Cavallini
Pellegrino Sines
Giuseppe Sirente
Angelo Profumo
Chenal
Fattori
G. Sarnesi
G. Sarnesi
Giuseppe Sarnesi

Annunzio la lettura degli Affari
1^a 2^a 3^a 4^a 5^a 6^a 7^a
Letto alle Camere il 18 Maggio 1884.

Pena in condanna
dopo le inchieste sopra le elezioni
